

PATTI CHIARI - INIZIATIVA CONTI CORRENTI A CONFRONTO

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE SPIEGATO

NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

Chiave di lettura: il testo in corsivo posto nella colonna di destra spiega in modo chiaro e semplice gli articoli del contratto di conto corrente riportati nella colonna di sinistra

Premessa

Tutti i rapporti fra il Cliente e la Banca saranno regolati, oltre che dalle leggi vigenti e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle norme del presente contratto, nonché dagli usi contemplati dagli artt. 1, 8 e 9 delle Preleggi in quanto dette norme e usi non siano derogati dalla disciplina speciale relativa ai singoli rapporti

Premessa

I rapporti della Banca con il cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal Codice Civile.

Le principali norme che regolano i rapporti tra Banca e clientela sono le seguenti: Codice Civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico delle leggi bancarie e creditizie (D.Lgs. 1/9/93 n.385); legge in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003); normativa anti-riciclaggio (D.L. 3/5/91 n. 143, convertito in L. 5/7/91 n. 197).

Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese.

La possibilità che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto è limitata.

Il termine "conto corrente" descrive l'attività che consiste nell'incarico che il cliente affida alla Banca, di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La Banca provvede ad accreditare e ad addebitare al conto del cliente somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a concessioni di credito, al pagamento di assegni, all'esecuzione di bonifici, all'addebito delle utenze.

La stipula di un contratto di "conto corrente di corrispondenza" detto anche "conto corrente bancario", avviene mediante la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo contenente clausole già predisposte e integrazioni frutto di accordi specifici fra la Banca ed il cliente. La firma del contratto consente l'accesso ai servizi di conto corrente bancario.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela

1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 comma 2 C.C..

Art. 1 - La diligenza è un criterio generale del nostro ordinamento che si riferisce alle regole di perizia che deve osservare chi esegue una prestazione a vantaggio di un altro. Questo criterio generale deve trovare concretezza con il riferimento a determinati soggetti ed a determinate prestazioni. Il grado di diligenza che la Banca è tenuta ad osservare nello svolgimento della sua attività è quello adeguato alla sua condizione professionale. Sussiste una responsabilità professionale della Banca in caso di imperizia o scarsa diligenza dalle quali sia derivato un danno al cliente.

Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni - Ufficio reclami della Clientela – Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie – Sanzioni per la Banca

1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al D.Lvo n. 385/1993 e successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e creditizia) e le relative disposizioni di attuazione.

2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa.

3. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria può rivolgersi:

- all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è visionabile sul sito www.gruppocarige.it e presso le filiali della Banca.
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria

4. La Banca è soggetta alle sanzioni amministrative irrogabili dalla Banca d'Italia per le violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento ai sensi del D.lg 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e dell'art. 32 del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 11 di recepimento della Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento.

Art. 2 – Presso ogni sportello della Banca e sul sito internet sono disponibili per la consultazione e l'eventuale asporto il Documento sui Principali Diritti del Cliente, le Guide al conto corrente e al mutuo casa per i consumatori, la Guida all'arbitro bancario e finanziario e i fogli informativi riportanti informazioni complete sui prodotti e servizi.

Prima della sottoscrizione del contratto il Cliente può chiederne una copia completa idonea per la stipula.

Le variazioni di condizioni vengono comunicate al cliente con le procedure descritte all'art. 14 e all'art. 55 per i Servizi di Pagamento

Contestazioni del Cliente

Se il Cliente vuole sollevare contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, può avvalersi di questi strumenti.

• **Reclamo presso la Banca**

Il primo livello di tutela per il cliente è sempre costituito dal reclamo presentato alla propria Banca. Quest'ultima "si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento".

• **Procedimento presso l'ABF**

Il cliente

- rimasto insoddisfatto,
 - il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte della banca,
- può presentare ricorso all'ABF, non oltre 12 mesi dalla data del reclamo rivolto all'intermediario.*

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e viene redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualsiasi filiale di Banca d'Italia.

• **Ombudsman – Giurì Bancario**

L'ambito di operatività dell'Ombudsman si ricava in via residuale e ricomprende le attività non gestite dall'ABF:

- le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento
- e quelle relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.

• **Conciliazione**

È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto (professore universitario, professionista o magistrato in quiescenza) ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto a una parte o all'altra, ma ha la funzione di facilitare il raggiungimento di un accordo in un tempo contenuto (entro 60 giorni lavorativi).

Il servizio di Conciliazione può essere utilizzato "non solo per le questioni che non possono essere sottoposte alla cognizione dell'ABF, in quanto non rientranti nel suo ambito di applicazione" (ad esempio controversie di valore superiore a 100.000 Euro, ovvero ricorsi presentati oltre il previsto termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo o relativi a controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1°

| | |
|---|--|
| | <p>gennaio 2007), ma “più in generale, per tutte le controversie che riguardano sia le operazioni bancarie e finanziarie assoggettate al Titolo VI del TUB sia quelle attinenti i servizi di investimento”.</p> <p>La sovrapposizione con l’ambito di operatività dell’ABF è giustificata dalla diversa natura (conciliativa o stragiudiziale) delle due procedure.</p> |
| <p>Art. 3 – Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela</p> <p>1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.</p> <p>2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi, nonché delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.</p> <p>3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà attribuita dall’art. 1856 C.C., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 C.C, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario. Qualora i predetti incarichi siano conferiti da Clienti “consumatori”, ai sensi dell’art. 1469 bis C.C. e D.Lvo n. 206/2005, la Banca sarà responsabile per una eventuale condotta dolosa o colposa posta in essere dal proprio corrispondente non bancario, da cui si sia fatta sostituire.</p> <p>4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 C.C., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di esecuzione medesima.</p> | <p>Art. 3 – La Banca deve eseguire gli incarichi assegnati dal cliente e può rifiutarsi solo per un giustificato motivo: in tal caso, essa è tenuta a darne comunicazione al cliente.</p> <p><i>La Banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, tenendo conto degli interessi del correntista e delle procedure che si dimostrano più idonee per l’esecuzione da parte della propria struttura. Il cliente può revocare l’incarico affidato, purché la Banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.</i></p> <p><i>L’Articolo 1373 del Codice Civile recita: "Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario".</i></p> <p><i>La Banca può delegare ad altri l’esecuzione dell’incarico che il cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la Banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto.</i></p> <p><i>A questo proposito, l’Articolo 1856 del Codice Civile recita: "La Banca risponde secondo le regole del mandato, per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della Banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra Banca o un suo corrispondente".</i></p> <p><i>E l’Articolo 1717 del Codice Civile: "Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".</i></p> <p><i>Le limitazioni di responsabilità della Banca descritte all’art.1717 del Codice Civile non operano quando il</i></p> |

| | |
|---|--|
| | <p><i>Cliente sia Consumatore: la Banca risponde della condotta dolosa o colposa del corrispondente.</i></p> |
| <p>Art. 4 – Invio di corrispondenza alla Banca</p> <p>1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.</p> <p>2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.</p> | |
| <p>Art. 5 – Invio di corrispondenza alla Clientela</p> <p>1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 TER, Legge n. 386/1990 (introdotto dall'art. 34 D.Lvo n. 507/1999), saranno fatti ad ogni effetto di legge e del presente contratto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, salvi i casi in cui le comunicazioni avvengano in maniera generalizzata ai sensi di Legge, e si reputano conosciute ed efficaci nei suoi confronti quando siano giunte al suo indirizzo, salvo che il Cliente provi di essere stato nell'impossibilità di conoscerle senza sua colpa. E' facoltà della Banca, previo accordo con il Cliente, utilizzare per il recapito della predetta corrispondenza canali di comunicazione telematici, quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica o le pagine del proprio sito internet.</p> <p>2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo a firme disgiunte, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto possono essere fatti dalla Banca al solo cointestatario designato, all'ultimo indirizzo da questo comunicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Qualora il rapporto sia intestato a più persone con facoltà di utilizzo congiunto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto possono essere fatti dalla Banca al solo cointestatario designato di comune accordo tra tutti i cointestatari, all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.</p> | <p><i>Art. 5 – Tutte le comunicazioni della Banca saranno inviate al correntista, all'indirizzo che quest'ultimo ha comunicato all'atto dell'apertura del conto corrente o, per iscritto, in ogni momento successivo. All'indirizzo comunicato dal correntista sarà inviata anche la comunicazione di revoca all'autorizzazione all'emissione di assegni, in coerenza con quanto disciplinato dall'Art. 9 TER, Legge n. 386/1990.</i></p> <p><i>Le comunicazioni si presumono conosciute dal Cliente quando sono arrivate al suo indirizzo, indipendentemente dalla circostanza che il Cliente ne abbia preso effettiva conoscenza (art. 1335 c.c.).</i></p> <p><i>L'Art. 9 TER della Legge 15/12/1990 n. 386 – introdotto dall'Art. 34, D.lgs. 30/12/1999 n. 507 – recita: "1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis. 2. L'iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista quando è decorso il termine stabilito dall'art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 3. 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque Banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista."</i></p> <p><i>Se gli intestatari del rapporto con la Banca sono più di uno, la Banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari che sia stato designato. E gli altri nulla possono eccepire. E' possibile, però, chiedere alla Banca che le comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la Banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di produzione e di spedizione) sono a carico dei clienti.</i></p> |
| <p>Art. 6 – Identificazione della Clientela e degli altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca</p> <p>1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.</p> <p>2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento ecc.).</p> | |
| <p>Art. 7 – Deposito delle firme autorizzate</p> <p>1. Le firme, in forma leggibile, del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la Banca.</p> <p>2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata. Nel caso di società o enti, con e senza personalità giuridica, la sottoscrizione del legale rappresentante dovrà essere preceduta dalla spendita del nome della società o dell'ente.</p> | <p><i>Art. 7 – Posto che il cliente può autorizzare per iscritto altre persone ad operare con la Banca per suo conto, anche queste ultime sono come lui tenute a depositare la propria firma presso la Banca.</i></p> |
| <p>Art. 8 – Poteri di rappresentanza</p> <p>1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.</p> <p>2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto o direttamente allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto ovvero a mezzo lettera raccomandata o telegramma indirizzati allo sportello medesimo e non siano trascorsi comunque 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza (morte e sopravvenuta incapacità di agire) non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuta notizia legalmente certa.</p> <p>3. Le revoche, le modifiche e le rinunce delle facoltà di rappresentanza devono essere altresì depositate e pubblicate ai sensi di Legge o, comunque, rese di pubblica ragione, nel caso ciò sia previsto da norme di Legge, e di ciò il Cliente deve presentare alla Banca idonea documentazione.</p> <p>4. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.</p> <p>5. Quando il rapporto è intestato a più persone, anche se con facoltà per ciascuna di compiere operazioni anche separatamente, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza in capo alla persona precedentemente autorizzata potrà essere fatta, in</p> | <p><i>Art. 8. – Solo per iscritto il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la Banca per suo conto. L'autorizzazione può riguardare tutte le facoltà del cliente o solamente una parte di esse; ad esempio; emissione di assegni bancari, versamento di denaro o titoli, prelievo di denaro, deleghe di pagamento o riscossione, ecc.</i></p> <p><i>Le facoltà attribuite a terzi possono essere revocate o modificate da parte di chi le ha concesse, così come le persone autorizzate possono rinunciare alle facoltà che hanno ricevuto. Perché le modifiche alle facoltà abbiano effetto, la Banca deve essere informata con una comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata e devono essere trascorsi almeno 7 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata da parte della Banca. In assenza di queste due condizioni, la Banca sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla Banca (vale a dire, con una lettera raccomandata).</i></p> <p><i>Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla Banca mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della banca.</i></p> <p><i>Se il rapporto con la Banca è intestato a più persone, tutti i cointestatori devono nominare per</i></p> |

deroga all'art. 1726 C.C., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica della facoltà dovrà essere fatta da tutti. Il cointestatorio che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatori, nonché la persona la cui facoltà di rappresentanza, o delega, sia stata revocata. La morte o l'incapacità sopravvenuta anche di uno solo dei cointestatori comporta la cessazione delle facoltà di rappresentanza. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al II comma del presente articolo.

6. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza (morte e sopravvenuta incapacità di agire) non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 – Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni relative al rapporto stesso, anche se relative alla sua estinzione, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata solo su conformi istruzioni impartite alla Banca da tutti i cointestatori per iscritto.

2. In ogni caso, i cointestatori rispondono in solido tra di loro, nei confronti della Banca e dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per fatto o atto di un solo cointestatorio, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

3. Nel caso di conto corrente cointestato a due coniugi, in deroga all'art. 190 C. C., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatori.

4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto medesimo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

5. Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la Banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatorio, il quale è obbligato ad informare gli altri cointestatori.

La morte o la perdita della capacità di agire di uno dei cointestatori equivale ad una sua revoca della facoltà di rappresentanza. L'Articolo 1 specifica come devono essere comunicate alla Banca le variazioni delle facoltà concesse ai cointestatori e come la Banca ne prende atto.

Le altre cause di cessazione della rappresentanza hanno effetto anche se coinvolgono uno solo dei cointestatori del conto. Il venire meno della rappresentanza di uno dei cointestatori deve essere comunicato in modo verificabile alla Banca, secondo quanto disposto all'Articolo 1.

Art. 9 – Se il rapporto con la Banca è cointestato, i cointestatori possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti (come è prassi). E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla Banca. Solo l'estinzione del rapporto (come contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da un solo cointestatorio, il quale ha però l'obbligo di informare subito gli altri.

***Obbligazioni solidali:** L'obbligazione è "in solido" o "solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà, il creditore (cioè la Banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza (art. 1292 c.c.).*

Se un conto corrente è intestato a due coniugi, entrambi i coniugi rispondono con i propri patrimoni per tutti i debiti nei confronti della Banca. Ciò in deroga a quanto stabilito all'Articolo 190 del Codice Civile: "I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti".

Se muore uno dei cointestatori, hanno facoltà di disporre del rapporto ciascuno degli altri cointestatori e tutti insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatori perde la capacità di agire, il legale rappresentante dell'incapace può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatori.

Quando sia venuto meno uno dei cointestatori (per morte o per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la Banca deve

| | |
|---|---|
| | <p><i>pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace</i></p> |
| <p>Art. 10 – Diritto di garanzia</p> <p>1. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito in qualsiasi momento sorto pure se non liquido ed esigibile della Banca medesima verso la stessa persona.</p> <p>2. Qualora il Cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis C.C. e D.Lvo n. 206/2005 e salvo specifico accordo con il Cliente, e comunque, in ogni caso quando il Cliente presta fideiussione nell'interesse di soggetto non consumatore, la Banca è investita di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca.</p> | <p><i>Art. 10 – Se il cliente cede un suo credito alla Banca o costituisce un pegno sui beni a favore della stessa per una determinata operazione, la cessione del credito e il pegno coprono anche altri eventuali debiti che il Cliente ha verso la Banca, anche se non ancora scaduti e non ancora quantificabili.</i></p> <p><i>La Banca può trattenere titoli e valori del Cliente fin tanto che il Cliente non abbia adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti della Banca (c.d. Diritto di ritenzione).</i></p> <p><i>Il diritto di ritenzione non opera se il Cliente è consumatore, salvo diverso accordo o il caso in cui il Cliente consumatore presti fideiussione nell'interesse di un non consumatore (es.: presta fideiussione a garanzia degli obblighi di una società).</i></p> |
| <p>Art. 11 – Compensazione</p> <p>1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre Dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.</p> <p>2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione scritta al Cliente.</p> <p>3. Al di fuori dei casi previsti dalla Legge, la facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, Il comma C.C., salvo diverso specifico accordo con il Cliente medesimo e, comunque, quando il Cliente</p> | <p><i>Art. 11 - Quando la Banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa Banca (qualunque sia l'agenzia, la filiale o la dipendenza) c'è disponibilità – o in ogni caso la Banca detiene delle somme del cliente – le norme di legge consentono alla Banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della Banca si estingue, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>La Banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla Banca, dall'aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla Banca (ad esempio, vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (ad esempio, mancato rilascio di una fideiussione).</i></p> <p><i>L'Art. 1186 del Codice Civile recita: “Quantunque il</i></p> |

presta fideiussione nell'interesse di soggetto non consumatore.

4. La Banca non può operare la compensazione tra i saldi di conti accesi a società fiduciarie e rubricati come conti di amministrazione fiduciaria ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalle stesse società fiduciarie con la Banca.

5. Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".

Se il cliente è un consumatore, nel rispetto delle norme concernenti le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, la Banca non può operare la compensazione facoltativa, salvo che ci sia uno specifico accordo negoziato fra le parti.

L'Art. 1469-bis del Codice Civile definisce "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Compensazione legale: I debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti.

Compensazione facoltativa: La Banca ed il cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.

Insolvenza: Situazione di dissesto economico; difficoltà economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali situazioni la Banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla Banca.

Clausole vessatorie: Condizioni contrattuali predisposte dall'operatore economico e sottoposte al consumatore per l'accettazione, le quali determinano a svantaggio del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.

La possibilità di compensare fra diversi conti accesi da un medesimo soggetto non si applica ai conti di amministrazione facenti capo alla medesima società fiduciaria.

Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la Banca si può compensare sino alla soddisfazione dell'intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari

Art. 12 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte – pure in caso di

Art. 12 - Per i debiti del cliente (o dei clienti, in caso di cointestazione) verso la Banca, in particolare per una concessione di fido, sono chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale (ad esempio, in caso di morte, gli eredi, o, per accordo o contratto, i nuovi soci di una società di persone).

| | |
|---|---|
| <p>cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.</p> <p>2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, I comma, C.C. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all’art. 1193, II comma, C.C. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.</p> | <p><i>Solidarietà: il creditore può chiedere il pagamento dell'intero suo credito a ciascuno dei coobbligati, senza tenere conto della ripartizione del debito per quote. Il debitore che paga ha diritto di rivalersi sugli altri per la restituzione della rispettiva quota.</i></p> <p><i>Indivisibilità: consente alla Banca, in caso di morte di un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'intero pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in tante quote quanti sono gli eredi.</i></p> |
| <p>Art. 13 - Pignoramenti e sequestri presso terzi</p> <p>1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente rapporti o conti di qualsiasi genere e natura cointestati, e venga notificato alla Banca un atto di pignoramento o un sequestro presso terzi nei confronti anche di uno solo dei cointestatori, la Banca è autorizzata a vincolare ad ordine di giustizia quanto presente sui predetti rapporti fino alla concorrenza del complessivo importo pignorato e/o sequestrato.</p> <p>2. In dipendenza della notifica di atti di pignoramento o sequestro presso terzi di cui al comma precedente la Banca addebita al Cliente una commissione applicata nella misura indicata nelle condizioni economiche riportate nel presente contratto.</p> | <p><i>Art. 13 – Se la Banca riceve la notifica da parte di terzi di atti di sequestri o pignoramenti delle somme che il Cliente detiene presso la stessa, la Banca blocca le somme presenti sui rapporti intestati o anche cointestati al Cliente per ammontare pari a quello previsto per legge .</i></p> |
| <p>Art. 14 – Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali</p> <p>1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei relativi contratti.</p> <p>2. Salvo quanto previsto nella successiva sezione III la Banca si riserva la facoltà di modificare i prezzi, i tassi e le altre condizioni (economiche e normative) dei singoli rapporti non a tempo determinato, posti in essere con il Cliente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 118 del D.Lvo n. 385/1993, effettuando comunicazione al Cliente delle variazioni suddette nei modi e nei termini di preavviso previsti e fermo restando che, entro i termini previsti, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p> <p>3. Con riferimento alle restanti pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l’obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.</p> | <p><i>Art. 14 – La Banca può variare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche rispettando la procedura prevista dall’art. 118 del Testo Unico Bancario.</i></p> <p><i>A questo scopo la Banca deve proporre la variazione al Cliente con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla decorrenza e il Cliente può recedere entro questo termine dal contratto senza oneri se non vuole accettare la proposta di modifica</i></p> |
| <p>Art. 15 – Spese e oneri fiscali</p> <p>1. Le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Cliente sono a carico dello stesso.</p> | |
| <p>Art. 16 – Legge applicabile e foro competente</p> <p>1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla Legge italiana.</p> <p>2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti fra gli stessi in essere, il foro competente è esclusivamente quello in cui ha sede legale la Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto.</p> <p>3. Qualora il Cliente sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis C.C. e del D.Lvo 206/2005, il foro competente in via esclusiva coincide con quello di sua residenza o domicilio.</p> <p>4. In relazione all'obbligo di cui al D.Lvo 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere agli organismi di cui all'art. 2 del presente contratto o ad altro organismo specializzato in materia bancaria e finanziaria iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.</p> | <p>Art. 16 – Se il correntista non è consumatore, per ogni controversia fra il correntista stesso e la Banca, è designato come foro competente il foro di Genova. La Banca ha comunque la facoltà di fare riferimento all'Autorità giudiziaria del luogo in cui è collocato il rapporto di conto corrente. Per i correntisti consumatori il foro competente è sempre il foro della località di residenza o di domicilio del consumatore come previsto dall'Articolo 33 del D.Lvo. n. 206/2005 Codice del Consumo.</p> <p>In base al D.Lgs. n. 28/2010 il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se un cliente vuole intraprendere un'azione giudiziale nei confronti della Banca deve obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione gestito dagli organismi autorizzati dal Ministero della Giustizia oppure rivolgersi agli organismi dell'art. 2. - se la Banca vuole rivolgersi al Giudice deve esclusivamente fare ricorso alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010. |
| <p>Art. 17 – Copia del contratto - Lingua del contratto</p> <p>1. Il Cliente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento del rapporto, a richiesta, copia del contratto quadro in vigore e del documento di sintesi aggiornato.</p> <p>2. La lingua che disciplina i rapporti tra Banca e Cliente derivanti dal presente contratto è la lingua italiana.</p> | |
| <p>SEZIONE II – CONTO CORRENTE BANCARIO</p> <p>Art. 18 – Conto di Pagamento</p> <p>1. Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2007/64/CE, recepita con il D.lgs 27/01/2010, n. 11, il "Conto Corrente" rappresenta il "Conto di Pagamento".</p> | <p><i>Art. 18 - La Commissione Europea ha emanato la Direttiva 2007/64/CE per garantire un quadro giuridico comune e coerente per i servizi di pagamento all'interno dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Lussemburgo).</i></p> <p><i>In tale ottica per conto di pagamento si intende ogni conto utilizzato per effettuare operazioni di pagamento e come tale deve intendersi il conto corrente.</i></p> <p><i>I servizi di pagamento e le operazioni di pagamento sono disciplinati nelle successive Sezione III e IV.</i></p> |
| <p>Art. 19 – Convenzione di assegno</p> <p>1. Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della Legge sull'Assegno (R.D. n. 1736/1933).</p> <p>2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente è tenuto a denunciare, alle competenti autorità e alla dipendenza presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente, lo smarrimento o la sottrazione dei predetti moduli, restando a Suo carico le conseguenze dannose derivanti dal pagamento dei predetti titoli, anteriormente alla presentazione della denuncia ed alla produzione della stessa allo sportello presso il quale</p> | <p><i>Art. 19 – Assegno bancario: E' un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato che la Banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni.</i></p> <p><i>I dati dell'assegno bancario: Per svolgere la sua funzione di pagamento l'assegno contiene alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della Banca presso la quale chi emette l'assegno (il traente) ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate</i></p> |

intrattiene il rapporto, ferma la diligenza qualificata cui la Banca è comunque tenuta. La Banca provvede ad informare il Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

3. In caso di revoca della convenzione di assegno e, comunque, con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

4. **Con riferimento alle disposizioni della Legge n. 386/1990 in materia di disciplina sanzionatoria degli assegni (emissione in difetto di autorizzazione o di provvista) quale modificata dal D.Lvo n. 507/1999, la Banca non autorizzerà il rilascio di moduli di assegno, oltre che in caso di iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria CAI dell'intestatario o di uno degli intestatari del conto corrente, anche nel caso in cui risulti l'iscrizione nella CAI (e per tutta la durata dell'iscrizione) o sia in corso il procedimento di iscrizione di uno dei soggetti a qualsiasi titolo delegati ad operare sul medesimo conto corrente.**

5. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle norme che regolano detto servizio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo della carta Bancomat ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

6. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento di assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

7. In caso di disposizioni impartite per via telematica dal Cliente (es.: mediante utilizzo servizi di Home-banking, Phone banking, Internet Banking ecc.), la Banca si riserva la facoltà di non dar corso alle predette disposizioni in presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o disposizioni Bancomat qualora le disponibilità si presentino insufficienti ovvero, quando, indipendentemente dalle predette operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza ancorché vi sia presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l'assegno e sono: la data e il luogo di emissione (cioè il luogo ove l'assegno è dato in pagamento); l'importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l'assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista.

Girata: È la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola "non trasferibile", in questo caso infatti l'assegno è pagabile solo al beneficiario.

La girata può essere "piena" se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l'assegno, oppure "in bianco" quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma.

Autorizzazione ad emettere assegni: La convenzione di assegno è l'accordo con cui la Banca autorizza il correntista all'emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ce ne sia disponibilità, le somme indicate al beneficiario o successivo giratario, che lo presenta per l'incasso.

L'autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall'inizio se la Banca non l'ha mai concessa (ad esempio, per un assegno emesso su di un conto corrente di un altro soggetto). L'autorizzazione può venire meno su revoca della Banca a causa del recesso dalla convenzione d'assegno o, più in generale, dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene "regolarizzato" nei successivi 60 giorni. In quest'ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), istituita con il decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il cliente è interdetto all'emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall'iscrizione. Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce un reato punibile con la reclusione.

La Banca comunque non autorizza il rilascio di assegni a valere su rapporti sui quali uno dei soggetti a qualsiasi titolo delegato ad operare sia iscritto in CAI o prossimo all'iscrizione, anche se l'intestatario del conto non è iscritto.

Il correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli dovessero essere rubati o smarriti, il cliente, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto alla Banca di averne perso la disponibilità, fornendo l'indicazione dei dati identificativi degli assegni. La Banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Se fossero stati rubati o smarriti assegni già emessi dal correntista, la Banca gli fornisce le informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati.

Denuncia: Si può sporgere denuncia, generalmente

contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo.

Sequestro: Per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato, si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (in questo caso occorre incaricare un avvocato).

Ammortamento: Per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (non contenente la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento.

Diligenza: La diligenza è un criterio generale del nostro ordinamento che si riferisce alle regole di perizia che deve osservare chi esegue una prestazione a vantaggio di un altro. Questo criterio generale deve trovare concretezza con il riferimento a determinati soggetti ed a determinate prestazioni. Il grado di diligenza che la Banca è tenuta ad osservare nello svolgimento della sua attività è quello adeguato alla sua condizione professionale. Sussiste una responsabilità professionale della Banca in caso di imperizia o scarsa diligenza dalle quali sia derivato un danno al cliente.

Emissione: Attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l'importo dell'assegno supera la soglia prevista dalla Legge Antiriciclaggio, l'assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione "non trasferibile", che consente l'incasso esclusivamente al beneficiario. Una volta che l'assegno è stato integralmente compilato e firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido.

Presentazione: È il momento in cui il prenditore presenta l'assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La Banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità.

Qualora la disponibilità non fosse presente al momento della presentazione dell'assegno per il pagamento, si configurerà a carico dell'emittente l'illecito di "emissione di assegno senza provvista", da cui derivano l'iscrizione in CAI (cfr. sopra) dell'emittente e la facoltà per il beneficiario o giratario di agire nei suoi confronti per ottenere il pagamento, oltre che dell'importo dell'assegno, anche di una penale pari al 10% dell'importo stesso.

Accredito: È il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un'annotazione "a credito".

| | |
|---|--|
| | <p><i>Addebito: È il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l'assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma.</i></p> <p><i>Addebito: Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat compiuti dal correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non è presente sul conto corrente sufficiente disponibilità, la Banca non pagherà l'assegno, anche nel caso in cui sia stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta Bancomat. Se la Banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell'effettivo addebito di quest'ultimo in conto, non pagherà l'assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto.</i></p> <p><i>Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se è posto all'incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c'è disponibilità, la Banca non è tenuta al pagamento, anche qualora il correntista abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono dare incarico alla Banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su un altro conto in essere presso la stessa Banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo.</i></p> <p><i>In assenza di una sufficiente disponibilità sul conto corrente, la Banca non darà corso ai pagamenti disposti dal cliente per via telematica (Home-banking, Phone banking, Internet Banking, ecc.). Nel calcolo della disponibilità si terrà conto degli assegni pervenuti per il pagamento e/o dei prelievi Bancomat eseguiti nel frattempo. Tali considerazioni si applicano anche nel caso in cui il cliente sia titolare di più conti correnti e la disponibilità sia presente su conti diversi dal conto su cui devono essere addebitati i pagamenti disposti per via telematica.</i></p> |
| <p>Art. 20 – Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto</p> <p>1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.</p> | <p><i>Art. 20 – Quando una banca negozia un assegno taglia l'angolo superiore sinistro.</i></p> <p><i>Un assegno che presenta l'angolo tagliato potrebbe quindi essere stato sottratto alla banca che lo ha negoziato.</i></p> <p><i>Il Cliente deve verificare gli assegni che riceve in pagamento e rifiutare quelli con l'angolo tagliato perché potrebbero essere rubati.</i></p> <p><i>In ogni caso la Banca non accetta assegni con l'angolo tagliato.</i></p> |
| <p>Art. 21 – Versamento in conto di assegni Bancari e circolari, effetti, ricevute e documenti simili – accredito di disposizioni commerciali (RiBa e RID)</p> <p>1. L'importo degli assegni Bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel presente contratto. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore, per tali intendendosi scioperi, interruzioni di pubblici servizi, calamità naturali ovvero altri eventi eccezionali che consentano alla banca di chiedere la proroga dei termini ai sensi del D.lvo n. 1/1948, e che abbiano interessato la Banca medesima, i suoi corrispondenti anche non bancari o i terzi di cui si avvalga per lo</p> | <p><i>Art. 21 – 22</i></p> <p><i>Banca negoziatrice: È la Banca incaricata dal portatore dell'assegno di curarne l'incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente.</i></p> <p><i>Banca trattaria: È lo sportello della Banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento.</i></p> <p><i>Assegno circolare: Viene emesso dalla Banca a favore di un soggetto determinato per somme delle quali la Banca ha già la disponibilità.</i></p> <p><i>Versamento di assegni: Il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza</i></p> |

svolgimento della propria attività.

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente I comma.

3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma I ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei termini c.d. "di non stornabilità" indicati nel presente contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 C.C., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

4. Decorsi i termini di cui al precedente comma, resta inteso comunque che la Banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire per il recupero degli importi – nell'ipotesi prevista dal IV comma – spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

6. Quando il rapporto è intestato a più persone, con facoltà per ciascuna di compiere azioni separatamente, ognuno dei cointestatari ha facoltà di versare sul rapporto assegni bancari e circolari recanti quale beneficiario un altro cointestatario e muniti della clausola di non trasferibilità, purché provvisti della firma di girata del legittimo beneficiario.

Art. 22 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'art. 21 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la

della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua Banca di curarne l'incasso. Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili.

Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine".

Salvo buon fine: Salvo buon fine significa che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc...).

Valuta: Indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto.

Termini di disponibilità: sono i giorni (lavorativi per le banche) successivi alla data di negoziazione/lavorazione, decorsi i quali gli importi sono disponibili per il cliente.

Termini di stornabilità: sono i termini oltre i quali la banca non effettua storni di accrediti derivanti da versamento in conto di assegni, effetti, ecc. o da assunzione di disposizioni commerciali.

La Banca può consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili perché "salvo buon fine". Tale concessione ha valore solo per il caso specifico e deve essere richiesta alla Banca ogni qual volta il correntista ne abbia la necessità.

La Banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l'importo precedentemente accreditato sul conto corrente del cliente. Ciò vale anche nel caso in cui la Banca abbia consentito in via eccezionale al correntista di disporre del denaro prima che il titolo sia stato effettivamente pagato.

Relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi, la Banca che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente, addebitando quanto precedentemente accreditato "salvo buon fine", anche nei confronti del debitore che non ha pagato. Tutto ciò in coerenza con quanto definito all'Art. 1829, del Codice Civile: "Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore".

Anche quando il correntista versa sul conto corrente altri titoli diversi dall'assegno bancario o circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la Banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore.

| | |
|--|--|
| <p>Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 C.C., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.</p> | <p><u>Titolo</u>: Significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono, ad esempio, titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'Italia, assegno di corrispondenza.</p> <p><u>RiBa</u> ("Ricevuta Bancaria"): E' il nome di una procedura rapida per l'incasso dei crediti. Il creditore dà alla sua Banca (assuntrice) le disposizioni per l'incasso e questa le trasmette alla Banca del debitore (domiciliataria) che avvisa il suo cliente ed al momento del pagamento gli consegna la ricevuta bancaria.</p> <p><u>RID</u> (Rapporti Interbancari Diretti): Il debitore conferisce alla sua Banca (domiciliataria) un ordine permanente di addebito sul suo conto di determinate somme, con scadenze periodiche. Tali somme vengono riconosciute sul conto del creditore dalla sua Banca (assuntrice).</p> |
| <p>Art. 23 – Versamento in conto di assegni sull'estero</p> <p>1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.</p> <p>2. Il Cliente cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.</p> | <p><i>Art. 23 – L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele.</i></p> <p><i>Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma.</i></p> <p><i>In relazione a quanto indicato nel comma precedente, grava sul cedente – e non sulla Banca – l'onere di accertare che i titoli siano legittimi.</i></p> <p><i>Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la Banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso</i></p> |
| <p>Art. 24 – Movimentazioni del conto</p> <p>1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere fra Banca e Cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.</p> <p>2. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente, salvo il diritto della Banca di effettuare in qualsiasi momento lo storno ove l'accreditamento sia dipeso da errore della Banca stessa.</p> <p>3. In particolare, le operazioni richieste alla Banca dal</p> | <p><i>Art. 24 – Tutti i bonifici e le rimesse disposte a favore del correntista saranno accreditate sul suo conto corrente. La Banca conserva il diritto di eliminare in qualsiasi momento l'accredito quando la Banca stessa o il soggetto che ha disposto il pagamento a favore del correntista abbiano commesso un errore.</i></p> <p><i>Bonifico</i>: Ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo di cui ha indicato le coordinate bancarie.</p> <p><i>I punti seguenti disciplinano le operazioni richieste dal correntista alla Banca. L'ammontare delle operazioni è addebitato sul conto corrente del cliente.</i></p> |

Cliente, ed il cui ammontare dovrà essere regolato tramite il conto corrente ed entro le disponibilità liquide dello stesso, sono regolate secondo quanto di seguito previsto, fatta salva l'applicabilità degli artt. 1469 bis e seguenti C.C. nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore:

- a) l'accettazione e l'efficacia di ordini di pagamento di effetti, utenze o di esecuzione di bonifici, da eseguirsi "una tantum" o in via continuativa, è subordinata all'esistenza o alla precostituzione di sufficiente provvista liquida;
- b) il servizio è regolato dalle norme sul mandato in quanto non derogate dalle presenti clausole e condizioni che regolano il conto corrente;
- c) la comunicazione dell'eseguito mandato è validamente effettuata con la consegna o con l'invio, a mezzo lettera semplice, della contabile con allegati documenti giustificativi o relativi effetti, con conseguente esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione che dovesse verificarsi nella spedizione. E' facoltà della Banca, previa informativa al Cliente, non inoltrare la predetta comunicazione, facendo in tal caso fede dell'eseguito mandato le risultanze dell'estratto conto.

4. La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, fra le quali si indicano – a puro titolo esemplificativo – quelle dipendenti da: indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura (specie per quanto concerne l'importo, la scadenza, il luogo di pagamento, i nomi, gli indirizzi e/o l'indicazione del domicilio); istruzioni non tassative o contraddittorie; spiazzamento di effetti comunque determinatosi; scioperi, anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli durante il trasporto e/o la spedizione; impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di Legge, da provvedimenti o da atti di natura giudiziaria o da fatti di terzi; ovvero ostacolo che non possa essere superato con la diligenza professionale.

5. Ove la delega riguardi il pagamento di effetti e questi, per qualsivoglia motivo, dovessero essere protestati pur in presenza della sufficiente provvista sul conto, la Banca si riserva di procedere alla pubblicazione di idonee note di rettifica sul Bollettino Ufficiale dei protesti. Al riguardo è espressamente convenuto, e si prende atto, che la pubblicazione di dette note di rettifica non costituisce in alcun modo ammissione di responsabilità per la levata del protesto da parte della Banca.

Art. 25 – Operatività con l'estero

1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno, che dovesse derivare

a) qualunque ordine di pagamento è accettato dalla Banca solo se sul conto corrente del cliente è presente liquidità sufficiente per la sua esecuzione.

b) l'attività della Banca avviene su delega del cliente (mandato). Quando non specificato diversamente in questo contratto, valgono le leggi che disciplinano il mandato.

c) il mandato delegato alla Banca è considerato come concluso quando la Banca invia al cliente la relativa contabile di addebito, con allegato, se e quando previsto, ogni altro documento. La Banca non è responsabile dello smarrimento, della distruzione o del furto della contabile che dovesse avvenire durante la fase di spedizione al cliente.

La Banca non è responsabile delle conseguenze negative sul cliente che sono prodotte da elementi esterni che essa non può controllare.

Se gli effetti del cliente sono stati protestati, pur in presenza sul conto corrente di quest'ultimo di denaro sufficiente per il loro pagamento, la Banca provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale dei Protesti delle note di rettifica. La pubblicazione delle note di rettifica non equivale ad ammettere che l'incarico ricevuto per il pagamento degli effetti non è stato eseguito con la dovuta perizia. Il correntista rinuncia quindi ad ogni pretesa di riconoscimento di danni sia nei confronti della Banca, sia nei confronti di parti terze di cui quest'ultima si è avvalsa per l'esecuzione dell'incarico, fatta salva l'applicabilità degli articoli 1469 e seguenti del Codice Civile.

Art. 25 – L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele.

Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni

dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente, resterà a suo completo carico. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare, in ogni momento, gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

2. Il Cliente dichiara inoltre di essere a conoscenza che, nel caso in cui i pagamenti siano destinati ad una Banca USA e questa non sia disponibile ad accettare valuta euro, ovvero lo sia, ma tramite altra Banca USA corrispondente, con la quale la Banca non intrattiene rapporti, la somma da bonificare sarà convertita in dollari USA. Resta inteso che l'addebito a carico del Cliente verrà effettuato in valuta euro per l'importo del pagamento, oltre alle spese e commissioni. In relazione, qualora si verificasse l'ipotesi suddetta, il Cliente dichiara di sollevare la Banca da ogni responsabilità in relazione alla tempistica di esecuzione del cambio da euro a dollari USA. Resterà a esclusivo carico del Cliente l'onere di far fronte ad eventuali richieste di danni, provenienti dal beneficiario del bonifico, e connessi al suddetto cambio. Sarà ovviamente sua cura rendere preventivamente edotto il predetto beneficiario dell'eventualità sopra esposta.

3. Il Cliente prende atto e conviene espressamente che né la Banca né le Banche estere corrispondenti volta a volta designate, potranno rispondere della ritardata o mancata esecuzione dei trasferimenti valutari richiesti ove intervengano impreviste cause di forza maggiore che ne impediscano od ostacolino l'esecuzione. Tra le cause di forza maggiore devono intendersi espressamente annoverati i provvedimenti restrittivi dei pagamenti emanati nel tempo da Paesi e/o Organizzazioni internazionali che abbiano adottato misure di "embargo". Si precisa che tali provvedimenti potranno riguardare soggetti o intermediari finanziari nei quali, nonostante la normale diligenza, non si siano potute individuare interessenze o partecipazioni societarie da parte di governi o istituzioni di Paesi colpiti da "embargo".

Art. 26 – Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera

1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 C.C. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita

(riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma.

In relazione a quanto indicato nel comma precedente, grava sul cedente – e non sulla Banca – l'onere di accertare che i titoli siano legittimi.

Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la Banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso

Art. 26 – Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in lire – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data di esecuzione della disposizione. (Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. "cartello dei cambi" adottato in conformità delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari).

Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

Il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo"

comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

3. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.

di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera.

L'art. 1279 cod. civ. così recita:

"La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta".

In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 27 – Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese

1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità riportata nella sede dedicata alle condizioni economiche del presente contratto, portando in conto gli interessi, le commissioni, le spese e le penalità non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di Legge, le trattenute fiscali, il tutto con valuta data di regolamento del conto. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Gli interessi in misura fissa o indicizzata sono riconosciuti al Cliente o sono dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente contratto. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante dalla variazione del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Cliente ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nel contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Le penalità, commissioni e spese relative a eventuali scoperti di conto ed affidamenti sono descritte nell'art. 28.

4. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con valuta stabilita nel presente contratto; nel caso di negoziazione di assegni postdatati, nei limiti consentiti dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dagli artt. 31 e 121 della Legge sull'assegno, la valuta è quella della data di pagamento.

5. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto nell'apposita sezione per l'apertura di credito, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Art. 27. – La Banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la Banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità.

Relativamente a questo argomento, l'Art. 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 recita: "Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Mentre, l'Art. 6 della stessa delibera: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".

L'ammontare e la periodicità (ad esempio, trimestrale) degli interessi riconosciuti al cliente sono indicati in questo contratto. La Banca non è tenuta a comunicare al cliente le variazioni dei tassi di interesse applicati, in coerenza a quanto specificato più dettagliatamente al successivo Articolo 16.

Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto; su questi interessi

cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica. Relativamente ai conti con saldo negativo (debitori) che per un qualsiasi motivo siano stati chiusi, gli interessi dovuti alla Banca continueranno a maturare fino alla restituzione del debito, sulla base dell'importo e della periodicità specificati nel presente contratto.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta stabilita dal contratto. Gli assegni postdatati (cioè con data di emissione successiva alla data di versamento) sono pagati con data valuta pari alla data di emissione (e non alla data di versamento).

Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto. La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla Banca che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine di preavviso è di 5 giorni. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente.

Art. 28 – Commissione di istruttoria veloce – Commissione per la messa a disposizione dei fondi – Tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso

1. Qualora il Cliente non usufruisca di affidamento viene applicata: la commissione di istruttoria veloce che remunera la Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare le operazioni di addebito che generino uno sconfinamento. Gli importi sono commisurati ai costi sostenuti, più elevati nel caso di sconfinamenti di maggiore entità, che richiedono un'attività di istruttoria più complessa. Per sconfinamento si intende il verificarsi di uno scoperto di conto di importo superiore alla soglia indicata nella sezione dedicata alle condizioni ovvero – nel caso di conto già sconfinato – l'aumento dello scoperto. La commissione totale da addebitare sarà calcolata sommando le commissioni previste per ogni singolo sconfinamento, fino alla concorrenza della commissione massima trimestrale relativa all'importo utilizzato più elevato.

2. Qualora il Cliente usufruisca di affidamento vengono applicate:

A. la commissione per la messa a disposizione dei fondi, quale corrispettivo dovuto alla Banca per tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, che viene calcolata, nel periodo di capitalizzazione di competenza, in misura proporzionale all'ammontare del fido concesso tempo per tempo ed alla sua durata, a prescindere dall'effettivo utilizzo;

B. tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso: in caso di sconfinamento del conto oltre il fido concesso, che si protragga per almeno tre giorni consecutivi, il tasso è applicato all'intero importo effettivamente utilizzato per i giorni della

Art. 28 – L'articolo disciplina gli oneri che il Cliente deve sostenere quando utilizza il conto in assenza di disponibilità o quando utilizza un fido in conto corrente.

Le commissioni e le penalità sono stabilite, nella misura e nei criteri di applicazione, conformemente alle disposizioni dell'art 117 bis TU, introdotto dal Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, che prevede che:

- *i compensi per la messa a disposizione dei fondi a favore del Cliente, in forma di concessione di affidamento, devono essere sempre proporzionati alla durata e all'ammontare dell'affidamento*
- *i compensi per la messa a disposizione dei fondi a favore del Cliente in forma di concessione di sconfinamento in assenza di fido od oltre il limite del fido, possono consistere solo in una **commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa**, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e in un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.*

E' prevista la facoltà del CICR di dettare disposizioni applicative della norma.

| | |
|--|---|
| <p>durata del superamento del fido. Tale tasso, nel tempo, non potrà mai essere superiore ai limiti previsti dalla L. 108/1996.</p> | |
| <p>Art. 29 - Conto non movimentato 1. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 116/2007 (disciplina dei c.d. rapporti dormienti), qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca ha la facoltà di estinguere il rapporto e di interrompere la corresponsione degli interessi, l'addebito delle spese di gestione del conto corrente e l'invio dell'estratto conto. 2. Ai fini del comma precedente, non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di Legge o amministrative.</p> | <p><i>Art. 29. – La Banca ha la facoltà (e non l'obbligo) di chiudere i conti correnti che non hanno avuto alcun movimento da più di un anno ed il cui saldo è inferiore a 258,23 euro (500.000 lire). L'estinzione del conto corrente interrompe il pagamento degli interessi e l'addebito delle spese di gestione e di invio dell'estratto conto.</i></p> <p><i>Il D.P.R. n. 116/2007 prevede che ogni anno i titolari di rapporti non movimentati da almeno dieci anni debbano essere avvisati con una lettera contenente l'invito ad effettuare operazioni sui rapporti stessi e che, in mancanza di movimentazioni nei successivi sei mesi, i rapporti vengano estinti e le relative somme versate allo Stato.</i></p> |
| <p>Art. 30 - Approvazione dell'estratto conto 1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 C.C.. 2. Decorso il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente. 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente, malgrado il decorso del termine di decadenza di cui al comma precedente, può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 4. Salvo quanto sopra disposto in ordine all'approvazione degli estratti conto e dalle disposizioni contenute nelle successive sezioni III e IV (Servizi di pagamento), gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno da questi essere proposti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Decorso tale termine, l'operato della Banca si intenderà approvato.</p> | <p>Art. 30 – Al cliente è periodicamente inviato l'estratto conto. L'estratto conto è un prospetto contenente la registrazione delle operazioni eseguite, sia a credito sia a debito, l'evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo. L'Art. 1713 del Codice Civile recita: "Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave".</p> <p>L'estratto conto che la Banca invia periodicamente al correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla Banca un reclamo scritto.</p> <p>Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, dimenticanze o duplicazioni di partite, il cliente o la Banca possono ottenerne la correzione senza alcuna spesa per il cliente. Questo diritto può essere esercitato anche oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto, ma entro i 10 anni dalla stessa data (termine di prescrizione ordinaria).</p> |
| <p>Art. 31 – Compensazione e pagamento di assegni 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di Legge di cui all'art. 11, I comma, delle Condizioni Generali, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, II comma, delle Condizioni Generali, essa non è</p> | <p><i>Art. 31 - La Banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito anche se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile). In questo caso, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni emessi dal correntista che eccedono la disponibilità del conto, aventi data di emissione successiva alla data in cui il cliente ha ricevuto la comunicazione della compensazione</i></p> |

tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 32 – Recesso

1. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di cinque giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.

2. Nel caso di recesso da parte del Cliente, il conto corrente viene contabilmente chiuso il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui la dipendenza responsabile del rapporto ha impostato la richiesta di estinzione.

3. Qualora il Cliente indichi una data valuta per l'estinzione successiva alla settimana in cui la dipendenza imposta la richiesta, la richiesta verrà elaborata come se presentata nella settimana in cui è compreso il giorno indicato dal Cliente come data valuta e quindi il conto verrà estinto il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a questa.

4. Se il Cliente ha richiesto la liquidazione del saldo per contanti o con accredito su altro conto corrente della Banca, questo è disponibile rispettivamente presso la dipendenza responsabile del rapporto o sul conto corrente indicato nella giornata di chiusura contabile; qualora il Cliente abbia scelto modalità di regolamento contabile differenti (bonifico su altro conto corrente o emissione di assegno circolare), dovranno attendersi i tempi tecnici necessari alla Banca per l'esecuzione del bonifico o l'emissione dell'assegno circolare oltre, in questa seconda eventualità, i tempi per il suo recapito tramite servizio postale.

5. Le elaborazioni delle richieste di estinzione sono sospese per un tempo non superiore a due settimane in occasione delle capitalizzazioni trimestrali.

6. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la

Art. 32 – Nel caso di cessazione della possibilità da parte del correntista di emettere assegni si applicano le seguenti regole:

a) la facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla Banca che al correntista. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente.

In caso di recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni emessi con data successiva a quella in cui, decorso il termine di preavviso di 5 giorni, il recesso è operante;

b) se la Banca comunica al cliente la volontà di recedere dalla concessione del credito, il cliente è tenuto a versare immediatamente la somma necessaria per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso;

c) la Banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito anche se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile). In questo caso, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni emessi dal correntista che eccedono la disponibilità del conto, aventi data di emissione successiva alla data in cui il cliente ha ricevuto la comunicazione della compensazione.

Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni.

7. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

8. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

9. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

10. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di cinque giorni, dai servizi di cui alle successive sezioni III e IV senza penalità e senza spese di chiusura. L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal contratto di conto corrente.

11. La Banca può recedere dai servizi di cui alle successive sezioni III e IV in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 2 mesi ai Clienti consumatori e di cinque giorni ai non consumatori.

In presenza di giusta causa la Banca può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto al Cliente.

12. L'esercizio della facoltà di recesso da ciascuno dei servizi di pagamento regolati nelle sezioni III e IV determina automaticamente il recesso anche dal conto corrente.

13. In ogni caso le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente il recesso, se pagate anticipatamente la Banca provvederà al rimborso in maniera proporzionale.

14. Il precedente comma non si applica ai Clienti non consumatori.

SEZIONE II A) – APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE – ALTRI FINANZIAMENTI

Art. 33 – Apertura di credito

1. L'apertura di credito bancario è il contratto con il quale la Banca, che ritenga di concederla, si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

2. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi

Art. 33 – Relativamente alle aperture di credito concesse dalla Banca, il cliente è tenuto a rispettare le seguenti condizioni contrattuali:

a) la somma messa a disposizione può essere utilizzata nei tempi e modi decisi dal cliente, come pure il cliente può decidere in ogni istante di restituire alla Banca la somma messa a sua disposizione.

| | |
|---|---|
| <p>versamenti ripristinare la sua disponibilità.</p> <p>3. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio anche senza un'espressa richiesta della Banca.</p> | <p><i>b) nelle aperture di credito che hanno una data di scadenza predefinita, il cliente è tenuto a rimborsare alla scadenza tutto quanto è dovuto alla Banca, senza alcuna specifica richiesta da parte di quest'ultima.</i></p> <p><i>c) quando è verificata una delle condizioni previste dall'Articolo 1186 del Codice Civile (vedi Articolo 5 del contratto) o ogni altro giustificato motivo, la Banca può richiedere in ogni momento, anche con una semplice comunicazione verbale, la restituzione delle somme concesse al cliente. Se l'apertura di credito non ha una data di scadenza predefinita, il preavviso per la rescissione del credito è pari a 5 giorni. Se invece l'apertura di credito ha una data di scadenza predefinita, la rescissione può avvenire senza alcun preavviso. Le medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui la Banca decida una riduzione dell'ammontare del credito concesso o di bloccare ogni ulteriore utilizzo del credito. Analogamente alla Banca, anche il cliente ha in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto di concessione del credito.</i></p> <p><i>d) la rescissione del contratto da parte della Banca o del cliente produce l'immediata sospensione del credito concesso.</i></p> <p><i>e) pur in presenza di una precedente rescissione del contratto di concessione del credito, una eventuale decisione da parte della Banca di eseguire dei pagamenti che determinano un aumento del credito concesso al cliente non implica la rinuncia alla rescissione del contratto di credito né la concessione di un altro ammontare.</i></p> <p><i>f) le norme c) e d) si applicano ad ogni tipologia di finanziamento concessa dalla Banca al cliente.</i></p> |
| <p>Art. 34 – Maturazione degli interessi</p> <p>1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca saranno determinati nella misura pattuita, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 27 della Sezione II.</p> | |
| <p>Art. 35 – Recesso</p> <p>1. Se l'apertura di credito, o altro finanziamento, è a tempo determinato, la Banca può recedere dal contratto a mezzo comunicazione scritta, con effetto immediato, prima della scadenza del termine ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C., ovvero sussista altra giusta causa.</p> <p>2. Se l'apertura di credito, o altro finanziamento, è a tempo indeterminato, la Banca può, a mezzo comunicazione scritta, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di quindici giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 C.C., ovvero sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone comunicazione al Cliente.</p> <p>3. Si conviene fin d'ora espressamente che la Banca può, con le modalità e gli effetti di cui sopra ridurre l'ammontare della somma messa a disposizione del Cliente, ovvero sospendere l'ulteriore utilizzo.</p> <p>4. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>Cliente, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a un giorno.</p> <p>5. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.</p> <p>6. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso, anche per quanto riguarda il pagamento degli assegni emessi e non ancora addebitati sul conto.</p> <p>7. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il VII comma, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.</p> | |
| <p>Art. 36 – Recesso, compensazione e pagamento di assegni</p> <p>1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.</p> <p>2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, II comma, delle Condizioni Generali, si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'art. 31 della Sezione II ("Conto corrente Bancario") si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.</p> | |
| <p>SEZIONE II B) – VERSAMENTI MEDIANTE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE</p> <p>II B 1) - CASSA CONTINUA E IMPIANTI ATM-BANCOMAT</p> <p>Art. 37 – Definizione servizio</p> <p>1. Il Cliente può effettuare versamenti su conto corrente a lui intestato o cointestato, oltre che allo sportello, anche fuori dal normale orario di cassa utilizzando apposite apparecchiature, che possono essere impianti di "cassa continua" propriamente detti ovvero impianti ATM Bancomat. L'utilizzo degli impianti prevede la specifica richiesta scritta di attivazione del servizio in caso di "cassa continua" o la titolarità di carta Bancomat negli altri casi, ed è regolato dalle norme che seguono oltre che, nel caso del Bancomat, dalle norme dello specifico contratto.</p> | |
| <p>Art. 38 – Supporti forniti dalla Banca</p> <p>1. Nel caso di "Cassa continua", la Banca consegna al Cliente uno o più contenitori e, qualora l'impianto e le attrezzature relative lo prevedano, una o più chiavi (ovvero una tessera) per l'apertura e la chiusura dei</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>medesimi, e una o più chiavi (ovvero una tessera) per l'apertura e la chiusura del o degli sportelli corazzati esterni all'impianto.</p> <p>2. Tutti i supporti come sopra affidati al Cliente devono essere custoditi con la massima cura e conservati in perfette condizioni di funzionalità. Nel caso di loro smarrimento, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca per mezzo di lettera raccomandata.</p> <p>3. Il Cliente assume piena e completa responsabilità per i danni di qualunque genere, diretti e indiretti, che potessero derivare alla Banca sia dall'imperfetta esecuzione delle operazioni di apertura e di chiusura degli sportelli esterni, sia dal cattivo uso, danneggiamento o smarrimento dei supporti forniti.</p> <p>4. Detti oggetti, comunque danneggiati o deteriorati, dovranno essere riconsegnati immediatamente alla Banca nello stato in cui si trovano.</p> <p>5. Modifiche, sostituzioni, riparazioni e duplicati dei contenitori, delle chiavi e delle serrature verranno eseguiti esclusivamente dalla Banca a spese del Cliente.</p> | |
| <p>Art. 39 - Modalità di effettuazione dei versamenti</p> <p>1. I valori devono essere inseriti nell'apposita busta o contenitore forniti dalla Banca, unitamente alla distinta di versamento che deve essere compilata con chiarezza ed integralmente, datata e firmata, dalla quale deve risultare chiaramente, oltre al dettaglio dei valori immessi (banconote, assegni e vaglia), il numero del conto e la dipendenza presso la quale è in essere il conto stesso nonché il nome e l'indirizzo dell'intestatario.</p> <p>2. Il Cliente può immettere nei "contenitori" esclusivamente contanti, assegni e vaglia. Nel caso di versamento in apparecchiatura Bancomat tramite busta, il Titolare della Carta può immettere nelle buste un massimo di venti pezzi.</p> <p>3. Nel caso di "Cassa continua", il Cliente stesso o persona da lui incaricata immette il contenitore nell'apposita apertura, ritirando lo scontrino dell'avvenuta immissione o il gettone, automaticamente rilasciato dall'impianto.</p> <p>4. Nel caso di Titolare di carta Bancomat, i valori possono essere immessi nell'apparecchiatura esclusivamente dallo stesso, essendo il Titolare, ai sensi del relativo contratto, tenuto a conservare la carta e il Codice Segreto e a non consegnarli a terzi. L'apparecchiatura rilascia uno scontrino dell'avvenuta immissione della busta.</p> <p>5. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni della Banca per l'uso dell'impianto ed assume ogni responsabilità anche per l'operato delle persone da lui incaricate nei casi consentiti.</p> | |
| <p>Art. 40 – Responsabilità della Banca anteriore alla verifica del contenuto della busta o del contenitore</p> <p>1. La Banca, sino a quando non ha ritirato la busta o il contenitore e verificato il loro contenuto, risponde verso il Cliente solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 41 - Verifica del contenuto della busta o del contenitore</p> <p>1. L'apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono i "contenitori" e la verifica del loro contenuto sono effettuati tutti i giorni lavorativi, alla presenza di un cassiere e di un altro dipendente della Banca.</p> <p>2. I valori contenuti nelle buste o nei contenitori vengono rigorosamente verificati, controllati e confrontati con le relative distinte.</p> <p>3. La Banca da notizia dell'accredito nel conto corrente dei valori ricevuti inviando al Cliente la relativa nota contabile. Soltanto tale documento da prova del versamento e del suo ammontare che sarà senz'altro riconosciuto come esatto e non contestabile dal Cliente che dichiara di accettare che, in caso di discordanza tra la predetta nota e la distinta di versamento, prevalgono le risultanze delle scritture contabili della Banca.</p> <p>4. Il Cliente si dichiara comunque a conoscenza che le somme relative a versamenti di denaro eseguiti tramite il servizio in argomento risulteranno disponibili e liquide solo nel momento in cui la Banca ne avrà effettuato la registrazione contabile sul relativo conto corrente.</p> <p>5. La Banca, comunque, risponde soltanto dell'effettivo ammontare dei valori quale risulta dalla verifica e dal controllo svolto dai suoi incaricati.</p> <p>6. In caso di mancato ricevimento della predetta nota contabile, il Cliente deve darne comunicazione scritta alla Banca non oltre il settimo giorno lavorativo successivo a quello (lavorativo o non) in cui è stata effettuata la rimessa.</p> <p>7. La Banca, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nei "contenitori" o differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento, ne darà comunicazione scritta al Cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.</p> | |
| <p>Art. 42 – Revoca e Interruzione del Servizio</p> <p>1. La Banca si riserva, in qualunque momento, la facoltà di revocare, sospendere e modificare l'uso del servizio stesso, dandone avviso per iscritto.</p> <p>2. Nel caso di revoca e, a richiesta della Banca, nel caso di sospensione del servizio, il Cliente è tenuto alla restituzione dei supporti forniti.</p> <p>3. La Banca non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni del servizio per cause ad essa non imputabili.</p> | |
| <p>Il B 2) – MACCHINA PER VERSAMENTI CASH IN/CHEQUE IN</p> <p>Art. 43 - Modalità di effettuazione dei versamenti tramite macchina per versamenti (cd Cash in/Cheque in)</p> <p>1. Il Titolare di Carta Bancomat o di apposita tessera (di seguito genericamente denominate Carta) può effettuare il versamento di contante e assegni, salvo diversi accordi, presso qualsiasi macchina per</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>versamenti della Banca (di seguito denominata "Macchina").</p> <p>2. L'utilizzo del Servizio può non prevedere la digitazione del codice segreto della Carta utilizzata.</p> <p>3. I valori possono essere immessi nella Macchina solamente dal Titolare della Carta. Sono ammessi versamenti a valere unicamente sui conti correnti di cui il titolare della Carta è intestatario/cointestario o delegato.</p> <p>4. Il Titolare della Carta può immettere nella Macchina banconote, assegni e monete, queste ultime solo nel caso in cui la stessa sia all'uopo predisposta. La Macchina fornisce al Titolare della Carta le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione dell'operazione di versamento, sia per quanto riguarda l'inserimento delle banconote e monete sia per l'inserimento degli assegni e dei relativi dati.</p> <p>5. La Macchina provvede alla contazione delle banconote e monete immesse, richiedendo al Titolare della Carta la conferma dell'esecuzione dell'operazione. Nel caso in cui quest'ultimo non ritenga di concludere l'operazione, la Macchina restituisce le stesse banconote e monete precedentemente immesse.</p> <p>6. Le banconote straniere, quelle logore, sospette di falsità o comunque non riconoscibili vengono trattate dalla Macchina secondo le disposizioni della Banca Centrale Europea al momento vigenti e quindi, secondo la tipologia, restituite o accreditate o trattenute per il successivo esame.</p> <p>7. I versamenti vengono contabilizzati sul conto corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immediatamente in caso di operazione eseguita nell'orario di funzionamento della Banca; - alla ripresa della normale operatività in caso di operazione effettuata in giorni non lavorativi per la Banca o comunque al di fuori del normale orario di funzionamento della stessa. <p>8. Gli importi degli assegni comunque versati, sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.</p> <p>9. La Banca si riserva di verificare il versamento e di stornarlo in tutto o in parte in presenza di valori irregolari: in tal caso la Banca invia una comunicazione scritta al Titolare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di effettuazione del versamento e provvede alla restituzione dei valori irregolari. Costituisce prova del versamento esclusivamente la registrazione contabile dell'operazione riportata sull'estratto conto.</p> | |
| <p>SEZIONE III – SERVIZI DI PAGAMENTO</p> <p>Art. 44 – Definizioni</p> <p>Nella presente sezione e nella successiva si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Addebito diretto": Operazione di pagamento a debito del conto eseguito dalla Banca sulla base di un Ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Cliente; - "Beneficiario": soggetto destinatario di operazioni di pagamento a debito del conto corrente; - "Conto": un conto di pagamento acceso da un Utilizzatore presso un Prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di | <p><i>La sezione III del contratto è dedicata a disciplinare gli obblighi della Banca e del Cliente relativamente ai servizi di pagamento (quali bonifici, pagamenti con carte di debito e di credito RID, Ri.Ba, incassi e pagamenti diversi) sulla base delle norme contenute nel D.lgs. n. 11/2010 di attuazione della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD Payment Services Directive).</i></p> <p><i>L'art. 44 del contratto contiene la definizione dei termini utilizzati nell'ambito della Direttiva.</i></p> <p><i>La Direttiva prevede in alcuni casi l'applicazione di</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>pagamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Identificativo Unico": combinazione di lettere, numeri o simboli che identificano un conto interessato dall'Operazione di pagamento o il Beneficiario (ad es. il codice IBAN); - "Giornata operativa": giornata lavorativa per la Banca nella prestazione di servizi di pagamento; l'elenco dei giorni lavorativi è disponibile presso ciascuna filiale della Banca; - "Microimpresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE; - "Operazione di pagamento": operazione che comporta il trasferimento di fondi sia a debito che a credito del conto corrente. Non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2 comma. Il del D.lgs 27/01/2010, n. 11 di recepimento della direttiva 2007/64/CE, fra cui quelle basate su assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari. - "Orario di sportello": l'orario di apertura indicato presso ciascuna filiale della Banca; - "Ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di servizi di pagamento con cui viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento; - "Pagatore": soggetto che effettua un'Operazione di pagamento a credito del conto corrente; - "Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario": il prestatore di servizi di pagamento, che può essere la Banca, scelto dal Beneficiario di un'Operazione di pagamento; - "Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore": il prestatore di servizi di pagamento, che può essere la Banca, scelto dal Pagatore di un'Operazione di pagamento; - "Strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure fornito dalla Banca al Cliente per impartire un Ordine di pagamento; - "Utilizzatore": soggetto che utilizza un servizio di pagamento quale Pagatore o Beneficiario. | <p>norme differenti a seconda della categoria di appartenenza del cliente. La Direttiva individua tre categorie di clienti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "utilizzatore di servizi di pagamento" (generico), qualsiasi soggetto che utilizzi un servizio di pagamento in veste di pagatore, di beneficiario o di entrambi: potenzialmente, la generalità della clientela; 2. "consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 3. "micro-impresa", le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR (rinvio alla raccomandazione europea n. 2003/361/CE). <p><i>Gli articoli della sezione III del contratto specificano, quando necessario, a quale categoria di cliente si applicano.</i></p> |
| <p>Art. 45 - Ambito di applicazione</p> <p>1. Le norme della presente Sezione si applicano ai servizi di pagamento di cui alla successiva sezione IV, ivi comprese le operazioni per cassa, prestati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo; • nella Comunità europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella Comunità Europea ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella Comunità. <p>Le norme di cui alla successiva Sezione IV che</p> | <p><i>Le norme contenute nel citato Decreto che ha recepito la Direttiva Europea, si applicano in linea generale ai servizi di pagamento prestati in euro o nelle valute degli Stati membri o appartenenti allo Spazio Economico Europeo o nella Comunità europea a condizione che i prestatori del servizio siano insediati nella Comunità.</i></p> <p><i>L'art. 45 del contratto indica alcune eccezioni a questa regola.</i></p> <p><i>Si riportano alcune definizioni utili al riguardo:</i></p> <p>Unione Europea indica il soggetto politico a carattere sovranazionale che comprende 27 paesi membri, tra</p> |

| | |
|--|--|
| <p>stabiliscono la data valuta e la data di disponibilità dei fondi si applicano anche ai servizi di pagamento in cui uno solo dei prestatori di servizi di pagamento è insediato nella Comunità.</p> <p>Le norme di cui alla successiva Sezione IV che stabiliscono i tempi di esecuzione e la data valuta si applicano alle operazioni di pagamento in euro e alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.</p> <p>2. Per le norme della presente sezione e della successiva i Clienti rientranti nella categoria delle Microimprese sono equiparati ai consumatori, tranne che per gli artt. 47, comma IV, e 54 commi II, III, IV ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.</p> | <p><i>cui l'Italia.</i></p> <p>Zona euro (eurozona o eurolandia) è l'insieme degli stati membri dell'Unione europea che adotta l'euro come valuta ufficiale.</p> <p>Spazio Economico Europeo, nato il 1° gennaio 1994, è formato dall'Unione Europea e da alcuni paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).</p> |
| <p>Art. 46 – Condizioni per l'esecuzione delle operazioni di pagamento</p> <p>1. La Banca non è tenuta ad eseguire le istruzioni relative agli ordini di pagamento qualora il Cliente non fornisca l'Identificativo Unico o fornisca un Identificativo Unico inesatto.</p> <p>2. Qualora la Banca si adoperi per il recupero dei fondi oggetto dell'Operazione di pagamento eseguita in base ad un Identificativo Unico inesatto, oppure in assenza di uno dei dati contrattualmente richiesti, la Banca può addebitare al Cliente le relative spese.</p> <p>3. Il Cliente prende atto che qualsiasi inconveniente o danno, che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione dell'Identificativo Unico da parte del Cliente, resterà a suo completo carico. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare, in ogni momento, gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto Identificativo Unico.</p> | <p><i>Affinchè l'operazione di pagamento richiesta sia eseguita è essenziale che il cliente fornisca l'Identificativo Unico.</i></p> <p><i>Se l'Identificativo Unico manca o è inesatto l'operazione potrebbe non essere eseguita o non eseguita correttamente, senza che ciò comporti responsabilità per la Banca che potrà anche addebitare al Cliente le spese per recuperare i fondi oggetto dell'operazione</i></p> |
| <p>Art. 47 – Consenso e revoca del consenso</p> <p>1. L'Operazione di pagamento si considera autorizzata solo se il Cliente ha espresso il suo consenso per iscritto sui moduli forniti dalla Banca o secondo le diverse modalità concordate con la Banca. L'Ordine di pagamento una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore non può essere revocato dall'Utilizzatore.</p> <p>2. Nel caso in cui il Cliente che dispone l'Ordine di pagamento e la Banca concordino che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un periodo determinato o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, il Cliente prende atto che il momento della ricezione dell'Ordine si considera coincidente con il giorno convenuto. In tale caso, il Cliente può revocare un Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.</p> <p>3. Se l'Operazione è disposta dal Beneficiario o per suo</p> | <p><i>Ogni operazione di pagamento deve essere autorizzata dal Cliente.</i></p> <p><i>La possibilità per il cliente di revocare l'autorizzazione data ad eseguire un'operazione di pagamento è soggetta alle limitazioni previste dal D.lgs n. 11/2010 e riportate in questo articolo.</i></p> |

| | |
|--|---|
| <p>tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o avergli dato il suo consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento.</p> <p>4. Nel caso di Addebito diretto, e fatti salvi i diritti di rimborso di cui al successivo comma VII, il Pagatore, se consumatore, può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.</p> <p>5. Una volta decorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Pagatore e della Banca. Nei casi di cui ai commi III e IV una eventuale revoca dell'Ordine concordata tra Banca e Cliente potrà avvenire esclusivamente previo espresso consenso del Beneficiario dell'Operazione e comporterà l'addebito a quest'ultimo delle spese relative alla revoca.</p> <p>6. In ogni caso per i Clienti consumatori e le Microimprese la revoca dell'Ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra la Banca e il Cliente, senza pregiudicare il carattere definitivo dell'Operazione di pagamento.</p> <p>7. Per i Clienti consumatori e le Microimprese l'irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al Cliente Pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore ed il Beneficiario.</p> | |
| <p>Art. 48 – Ricezione degli ordini di pagamento</p> <p>1. Ai fini della presente Sezione, si intende per momento della ricezione quello in cui l'Ordine di pagamento, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dalla Banca.</p> <p>2. Se il momento della ricezione non cade in una Giornata operativa per la Banca, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.</p> <p>3. Ogni Ordine di pagamento pervenuto oltre l'Orario di sportello si intende pervenuto nella Giornata operativa successiva.</p> <p>4. La Banca comunica al Cliente, con la massima sollecitudine e in ogni caso entro i termini pattuiti per l'esecuzione dell'Operazione, il rifiuto di un Ordine di pagamento e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. In caso di rifiuto obiettivamente giustificato l'Ordine si considera come non ricevuto e la Banca addebita le spese della comunicazione al Cliente.</p> | <p><i>Art.48 - Viene definito quale è il momento in cui un ordine di pagamento si intende ricevuto dalla Banca in quanto da detto momento decorrono i tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento, le date valuta e di disponibilità dei fondi.</i></p> |
| <p>Art. 49 – Rettifica operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto</p> <p>1. Il Cliente può richiedere la rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto. Per Operazione eseguita in modo inesatto si intende un'Operazione eseguita in modo non conforme all'Ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla</p> | <p><i>Esistono limiti temporali alla possibilità di chiedere la rettifica delle operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il consumatore può chiedere la rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito</i> - <i>il non consumatore può chiedere la rettifica entro 60 giorni da quando ha ricevuto l'estratto conto.</i> |

| | |
|---|---|
| <p>Banca.</p> <p>2. Il Cliente consumatore può richiedere la rettifica con richiesta scritta presentata alla Banca senza indugio e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.</p> <p>3. Il Cliente non consumatore può richiedere la rettifica con richiesta scritta presentata alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.</p> <p>4. Nel caso in cui la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'Operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al Titolo VI del D.lgs 1/9/1993, n. 385, il Cliente ha diritto a presentare la richiesta di rettifica anche una volta decorsi i termini di cui ai commi precedenti.</p> | <p><i>Non ci sono limiti alla richiesta di rettifica se la Banca non ha fornito o messo a disposizione le informazioni previste dalla legge.</i></p> |
| <p>Art. 50 – Tempo massimo di esecuzione</p> <p>1. La Banca si impegna ad eseguire le operazioni di pagamento entro il tempo massimo previsto per ognuna nella successiva sez. IV.</p> | |
| <p>Art. 51 – Informazioni</p> <p>1. Su richiesta del Cliente, prima dell'effettuazione di una operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere per l'effettuazione dell'operazione stessa. Le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.</p> <p>2. Con cadenza mensile, la Banca mette a disposizione del Cliente, presso la dipendenza indicata in testa al presente contratto oppure nelle altre forme espressamente concordate, apposito documento contenente una lista movimenti scritta delle operazioni di pagamento eseguite nel mese solare precedente. Tale documento costituisce informativa di eseguito pagamento ove non sia prevista l'emissione di specifica ricevuta.</p> | <p><i>La Banca mette a disposizione del cliente un documento contenente l'elenco delle operazioni di pagamento eseguite sul conto corrente nel mese solare antecedente.</i></p> |
| <p>Art. 52 – Responsabilità del Cliente</p> <p>1. Il Cliente si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad utilizzare ogni Strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso; • ad adottare, non appena ricevuto uno Strumento di pagamento, le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo; • a comunicare alla Banca nei modi pattuiti senza indugio non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello Strumento di pagamento, oppure l'uso non autorizzato di tale Strumento. <p>2. Prima della comunicazione di cui al precedente comma le conseguenze economiche delle operazioni di pagamento non autorizzate o derivanti dall'uso di uno Strumento di pagamento smarrito, rubato od oggetto di appropriazione indebita saranno interamente a carico del Cliente e se</p> | <p><i>Il Cliente deve usare gli strumenti di pagamento secondo le regole previste per ciascuno.</i></p> <p><i>Il Cliente risponde del cattivo uso dello strumento e deve comunicare alla Banca il furto o lo smarrimento o l'uso non autorizzato dello strumento.</i></p> <p><i>In caso di smarrimento, appropriazione indebita o furto di uno strumento di pagamento le conseguenze economiche derivanti dall'uso indebito dello strumento stesso prima della comunicazione alla Banca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono a carico del Cliente, quando sia consumatore e microimpresa, fino a euro 150,00 (limite previsto dalla Legge) - sono totalmente a carico del Cliente negli altri casi. |

| | |
|---|---|
| <p>Cliente consumatore e Microimpresa fino alla concorrenza di euro 150,00.</p> <p>3. In ogni caso, saranno a carico del Cliente tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o violando intenzionalmente o con negligenza grave gli obblighi su di lui incombenti per previsione di legge o di contratto.</p> <p>4. Fuori dai casi previsti dal comma III, il Cliente non sopporterà alcuna conseguenza economica, derivante dall'uso di uno Strumento di pagamento smarrito, rubato od oggetto di appropriazione indebita, cagionatasi dopo la notifica di cui al precedente comma I.</p> | |
| <p>Art. 53 – Responsabilità della Banca</p> <p>1. La Banca è responsabile nei confronti del cliente in caso di mancata o inesatta esecuzione di un pagamento a debito del conto e salvo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano decorsi i termini di cui all'art. 49, commi II e III; • il Cliente abbia fornito un identificativo unico inesatto; • sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore; • la Banca abbia agito in conformità a vincoli derivanti da altri obblighi di legge; • la Banca provi che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione nei tempi di esecuzione per la stessa previsti. <p>2. Ove la Banca sia responsabile, a seguito della richiesta del Cliente, rimborsa senza indugio l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto ripristinando il conto come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.</p> <p>Il Pagatore può comunque scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di pagamento e fatto salvo il diritto di rettifica.</p> <p>3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un pagamento a credito del conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario nel caso in cui ha ricevuto l'importo del pagamento dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore e dal momento che lo ha ricevuto. In tale caso accredita immediatamente l'importo del pagamento sul conto.</p> <p>4. In ogni caso, quando un'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, su richiesta del Cliente la Banca si adopera senza indugio, per rintracciare l'Operazione di pagamento e comunica il risultato al Cliente.</p> <p>5. La Banca è inoltre responsabile di tutte le spese ed interessi imputate al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento.</p> | |
| <p>Art. 54 – Rimborso</p> <p>1. La Banca, una volta accertato che un'Operazione di pagamento non è stata autorizzata, previa richiesta scritta del Cliente, rimborsa immediatamente al Pagatore l'importo dell'Operazione medesima, riportando il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca</p> | <p><i>La Banca nel caso in cui si accerti che un'operazione di pagamento non è stata autorizzata dal titolare del conto corrente rimborsa l'importo dell'operazione allo stesso, ma può sospendere il rimborso in caso di motivato sospetto di frode e, comunque, anche successivamente al rimborso la Banca può dimostrare che l'operazione era stata autorizzata e, conseguentemente, chiedere e ottenere la restituzione della somma rimborsata.</i></p> |

sospende il rimborso dandone immediata comunicazione al Cliente. Il rimborso non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere la restituzione dell'importo rimborsato.

La Banca è tenuta al rimborso anche nel caso in cui non abbia approntato strumenti adeguati per la tempestiva comunicazione della notizia di smarrimento, furto o appropriazione indebita dello Strumento di pagamento.

Il rimborso non è invece dovuto se:

- il Cliente non ha richiesto la rettifica dell'Operazione nei termini pattuiti;
- il Cliente ha utilizzato uno Strumento di pagamento difformemente dalle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati ovvero ha agito in modo fraudolento o violando intenzionalmente o con negligenza grave gli obblighi su di lui incombenti per previsione di legge o di contratto.

2. Nel caso di un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o già eseguita per il suo tramite, il Cliente pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito se al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento e l'importo dell'Operazione superi quello che il Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca il Cliente deve fornire alla stessa i documenti e ogni altro elemento utile a provare l'esistenza di tali condizioni. Il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.

3. Nel caso in cui il Cliente ha dato l'autorizzazione prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, la Banca non è tenuta al rimborso se il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca e, ove possibile, la Banca o il Beneficiario hanno fornito o messo a disposizione del Cliente le informazioni sulla futura Operazione di pagamento almeno quattro settimane prima dell'esecuzione.

4. Il Cliente può chiedere il rimborso di cui ai commi II e III entro e non oltre otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. La Banca rimborsa l'intero importo o fornisce giustificazione del rifiuto entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta.

5. I commi II, III, IV non si applicano ai Clienti non consumatori.

I clienti consumatori possono chiedere il rimborso delle operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario (quali le RID) o già eseguita per il suo tramite entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

Art. 55 – Modifiche del contratto

1. Le modifiche delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento di cui alla successiva sez. IV, ad esclusione di quelle relative ai tassi di interesse e di cambio, devono essere comunicate per iscritto dalla Banca ai Clienti consumatori e alle Microimprese con almeno due mesi di anticipo

La Banca deve comunicare con anticipo di due mesi a consumatori e microimprese e con anticipo di 30 giorni agli altri clienti le modifiche al contratto.

Il Cliente può recedere dal contratto prima della data prevista per l'applicazione delle modifiche.

| | |
|---|---|
| <p>rispetto alla data di applicazione prevista.</p> <p>Ai Clienti non consumatori né Microimprese le modifiche devono essere comunicate per iscritto e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.</p> <p>2. Le modifiche si riterranno accettate dal Cliente qualora lo stesso non abbia comunicato alla Banca la mancata accettazione prima della data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>3. Il Cliente ha diritto di porre termine al contratto senza oneri prima della data proposta per l'applicazione delle modifiche.</p> <p>4. Le modifiche dei tassi di interesse e di cambio, attuate e calcolate in forma neutra, sono applicate dalla Banca con effetto immediato e senza preavviso e comunicate tempestivamente al Cliente. Le variazioni sfavorevoli al Cliente possono dipendere esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse e di cambio di riferimento contrattualmente convenuti.</p> | <p><i>Le modifiche dei tassi di interesse e di cambio derivanti dalla variazione dei tassi di interesse e di cambio di riferimento si applicano senza necessità di preavviso.</i></p> |
| <p>SEZ. IV – SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO</p> <p>SEZ. IV A – BONIFICI</p> <p>Art. 56 - Bonifici domestici</p> <p>1. Il servizio di bonifico ordinario domestico consiste in un'operazione di trasferimento interbancario di fondi denominati in Euro (fino ad un limite di Euro 500.000,00), attraverso la quale il Cliente (d'ora in poi l'Ordinante) richiede alla Banca di disporre il trasferimento di fondi ad un altro soggetto, il Beneficiario, presso la Banca o il diverso Prestatore di Servizi di Pagamento di quest'ultimo aderente alla procedura interbancaria italiana bonifici al dettaglio.</p> <p>2. L'ordinante il bonifico deve fornire alla Banca il codice IBAN del beneficiario, che si intende quale "Identificativo Unico" ai sensi del precedente art. 44. Nel caso di codice IBAN inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione.</p> <p>3. L'ordinante deve fornire alla Banca anche: cognome e nome, ragione sociale o denominazione suoi e del beneficiario e i relativi indirizzi completi; l'importo in euro da trasferire.</p> <p>4. Nel caso in cui l'ordine sia privo di uno di tali dati, la Banca potrà non dar corso all'ordine medesimo. Ogni comunicazione circa le cause del rifiuto e le eventuali possibilità di correzione sarà resa presso la dipendenza alla quale è stata indirizzata la richiesta, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione stessa.</p> <p>5. In caso di bonifici effettuati al fine di ottenere detrazioni fiscali, il Cliente ordinante deve specificare detta natura alla Banca, fornendo i dati tempo per tempo prescritti dalla normativa di cui richiede l'applicazione ed indicandone la rispettiva legge introduttiva.</p> <p>6. La Banca trasferisce i fondi al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il terzo giorno operativo bancario successivo a quello dell'accettazione dell'operazione. Fino al 1° gennaio 2012, qualora la richiesta di operazione sia presentata in formato cartaceo il predetto termine è allungato di un giorno. Dal 1° gennaio 2012 i</p> | <p><i>L'ordinante del bonifico deve comunicare alla Banca il codice IBAN (identificativo unico), le generalità sue e del beneficiario e l'importo da trasferire.</i></p> <p><i>L'incompletezza dei dati potrebbe impedire l'esecuzione dell'ordine.</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p>predetti termini saranno ridotti al primo giorno operativo bancario successivo a quello dell'accettazione. Qualora la richiesta di operazione sia presentata in formato cartaceo i predetti termini sono allungati di un giorno.</p> <p>7. L'Ordinante può disporre l'esecuzione in via permanente di un bonifico, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite. L'ordine può essere fino ad una data di scadenza o a revoca. Qualora la data di esecuzione di uno dei pagamenti ricada in giorno non lavorativo per la Banca lo stesso verrà effettuato il primo giorno operativo bancario successivo. L'Ordinante può revocare il pagamento entro il giorno precedente a quello previsto per l'esecuzione. La revoca può riguardare sia l'ordine permanente sia un singolo pagamento.</p> | <p><i>Se il Cliente ha necessità di effettuare periodicamente il bonifico, può chiedere alla Banca l'effettuazione in via continuativa alla date prestabilite (c.d. ordine di bonifico permanente). Ad esempio, il Cliente può chiedere alla Banca di eseguire il bonifico per il pagamento dell'affitto di casa il primo giorno di ogni mese.</i></p> <p><i>Il Cliente può comunque chiedere alla Banca di non eseguire più il bonifico continuativo (permanente) entro il giorno precedente a quello previsto per l'esecuzione.</i></p> |
| <p>Art. 57 - Bonifici esteri</p> <p>1. Il servizio di bonifico estero consiste in un'operazione di trasferimento interbancario di fondi denominati in Euro o in valuta estera, attraverso la quale l'ordinante, richiede alla propria Banca/al Prestatore di Servizi di Pagamento di disporre il trasferimento dei fondi ad un altro soggetto (detto beneficiario) presso una Banca estera o un diverso Prestatore di Servizi di Pagamento di quest'ultimo situato in un paese estero, ovvero in un'operazione di trasferimento di fondi denominati in valuta estera verso un beneficiario presso una Banca/un Prestatore di Servizi di Pagamento italiani, ovvero in un'operazione di trasferimento interbancario di fondi denominato in Euro per ordine e/o a favore di soggetti non residenti presso una Banca/un Prestatore di Servizi di Pagamento italiani.</p> <p>Il servizio presuppone che entrambe le Banche/i Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione aderiscano alle procedure interbancarie per i Bonifici Esteri.</p> <p>2. L'ordinante deve fornire alla propria Banca il CODICE BIC del Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il CODICE IBAN del beneficiario. Nel caso di codici BIC e/o IBAN inesatti, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione.</p> <p>3. L'ordinante deve fornire alla Banca anche: cognome e nome, ragione sociale o denominazione suoi e del beneficiario e i relativi indirizzi completi; l'importo in euro o in valuta estera da trasferire.</p> <p>4. Nel caso in cui l'ordine sia privo di uno di tali dati, la Banca potrà non dar corso all'ordine medesimo. Ogni comunicazione circa le cause del rifiuto e le eventuali possibilità di correzione sarà resa presso la dipendenza alla quale è stata indirizzata la richiesta, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione stessa.</p> <p>5 La Banca trasferisce i fondi al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il terzo giorno operativo bancario successivo a quello dell'accettazione dell'operazione. Dal 1° gennaio 2012 il predetto termine sarà ridotto al primo giorno operativo bancario successivo a quello dell'accettazione. Qualora la richiesta di operazione sia presentata in formato cartaceo i predetti termini</p> | <p><i>L'ordinante del bonifico deve comunicare alla Banca il codice BIC del Prestatore di servizi di Pagamento del beneficiario e il codice IBAN (identificativo unico) del beneficiario, le generalità sue e del beneficiario e l'importo da trasferire.</i></p> <p><i>L'incompletezza dei dati potrebbe impedire l'esecuzione dell'ordine.</i></p> <p><i>La Banca trasferisce i fondi al Prestatore dei Servizi di Pagamento del beneficiario entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo all'accettazione dell'ordine.</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p>sono allungati di un giorno.</p> | |
| <p>Art. 58 – Sepa Credit Transfer</p> <p>1. Il SEPA Credit Transfer è un servizio di trasferimento interbancario di fondi in Euro, senza limiti di importo, attraverso il quale l'ordinante richiede alla propria Banca/al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di disporre il trasferimento dei fondi ad un altro soggetto (detto beneficiario) presso la Banca o il diverso Prestatore di Servizi di Pagamento di quest'ultimo, in Italia o all'Estero nell'area S.E.P.A..</p> <p>Il servizio presuppone che entrambe le Banche/i Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione aderiscano agli schemi standardizzati stabiliti dall'European Payment Council aderiscano allo stesso sistema di compensazione e regolamento (Clearing e Settlement Mechanism – CSM), oppure a due CSM differenti ma tra loro interoperabili. L'ordinante e il beneficiario devono necessariamente intrattenere con le rispettive banche rapporti di conto corrente, sui quali deve essere effettuato il regolamento dell'operazione (sia in addebito che in accredito).</p> <p>2. L'ordinante deve fornire alla propria Banca il CODICE BIC del Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il CODICE IBAN del beneficiario, entrambi indicati a quest'ultimo dalla propria banca. Nel caso di codici BIC e/o IBAN inesatti, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione.</p> <p>3. L'ordinante deve fornire alla Banca anche cognome e nome, ragione sociale o denominazione di ordinante e beneficiario e relativi indirizzi completi; l'importo in euro da trasferire.</p> <p>4. Nel caso in cui l'ordine sia privo di uno di tali dati, la Banca potrà non dar corso all'ordine medesimo. Ogni comunicazione circa le cause del rifiuto e le eventuali possibilità di correzione sarà resa presso la dipendenza alla quale è stata indirizzata la richiesta, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione stessa.</p> <p>5. I fondi sono trasferiti dalla Banca/dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore (ordinante) alla Banca/al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il secondo giorno operativo bancario successivo a quello della ricezione della disposizione da parte della Banca/del Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore (ordinante). A partire dal 1° gennaio 2012 i termini che precedono sono ridotti al primo giorno operativo bancario successivo a quello dell'accettazione. Qualora la richiesta di operazione sia presentata in formato cartaceo i predetti termini sono allungati di un giorno.</p> | <p><i>L'ordinante del bonifico deve comunicare alla Banca il codice BIC del Prestatore di servizi di Pagamento del beneficiario e il codice IBAN (identificativo unico) del beneficiario, le generalità sue e del beneficiario e l'importo da trasferire.</i></p> <p><i>L'incompletezza dei dati potrebbe impedire l'esecuzione dell'ordine.</i></p> |
| <p>Art. 59 – Bonifici domestici ed esteri e Sepa Credit Transfer in arrivo</p> <p>1. La Banca accredita l'importo del bonifico con valuta pari al giorno di ricezione o al primo giorno operativo bancario successivo se il giorno di ricezione non fosse un giorno operativo bancario.</p> <p>2. Qualora la Banca, pur in presenza di codice IBAN errato o mancante, proceda comunque all'accredito del bonifico in quanto lo stesso contiene dati che</p> | <p><i>Se il codice IBAN manca o è errato, la banca può comunque accreditare i fondi al suo cliente, ma non è tenuta al rispetto del termine stabilito al comma 1</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p>permettono di identificare il beneficiario con ragionevole certezza (cd “piazzatura manuale”), i termini di accredito di cui al comma I si intendono non operanti.</p> <p>3. Qualora la Banca applichi alla operazione delle spese, queste potranno essere trattenute dall’importo del bonifico. In questo caso la Banca esporrà separatamente, nella contabile dell’operazione e/o nei relativi documenti informativi, l’importo totale accreditato e le spese trattenute.</p> | <p><i>(valuta pari al giorno di ricezione o, se festivo, al giorno lavorativo immediatamente successivo)</i></p> |
| <p>Art. 60 - Bonifici di importo rilevante</p> <p>1. Il servizio di bonifico di importo rilevante consiste in un’operazione di trasferimento interbancario di fondi denominati in Euro attraverso la quale il Cliente (d’ora in poi l’Ordinante) richiede alla Banca di disporre il trasferimento di fondi ad un altro soggetto, il Beneficiario, presso la Banca o il diverso Prestatore di Servizi di Pagamento di quest’ultimo. Il servizio presuppone che ambedue le Banche/i Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell’operazione aderiscano al Sistema di Pagamento interbancario Target 2.</p> <p>2. L’ordinante il bonifico deve fornire alla Banca il codice IBAN del beneficiario, che si intende quale “Identificativo Unico” ai sensi del precedente art. 44. Nel caso di codice IBAN inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione.</p> <p>3. L’ordinante deve fornire alla Banca anche: cognome e nome, ragione sociale o denominazione suoi e del beneficiario e i relativi indirizzi completi; l’importo in euro da trasferire.</p> <p>4. Nel caso in cui l’ordine sia privo di uno di tali dati, la Banca potrà non dar corso all’ordine medesimo. Ogni comunicazione circa le cause del rifiuto e le eventuali possibilità di correzione sarà resa presso la dipendenza alla quale è stata indirizzata la richiesta, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione stessa.</p> <p>5. I fondi sono trasferiti dalla Banca/dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore (ordinante) alla Banca/al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro lo stesso giorno operativo bancario di ricezione della disposizione da parte del pagatore (ordinante). In caso di disposizione impartita su supporto cartaceo i termini che precedono possono essere estesi di un giorno lavorativo. La Banca/il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario lo stesso giorno di ricezione, o il primo giorno operativo bancario successivo se il giorno di ricezione non fosse un giorno operativo bancario, e con pari valuta.</p> | |
| <p>Art. 61 – Giroconto</p> <p>1. Con giroconto si intende una particolare tipologia di bonifico in cui l’ordinante ed il beneficiario coincidono (sono un unico soggetto).</p> <p>2. I termini di valuta e disponibilità del conto di addebito e di quello di accredito sono quelli di esecuzione dell’operazione.</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>SEZIONE IV B – ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO</p> <p>Art 62 – Pagamento pensioni INPS</p> <p>1. Il servizio di accreditalmento delle pensioni INPS consente ai beneficiari di ricevere i ratei di pensione con regolamento sul proprio conto corrente.</p> <p>2. L'identificativo unico è costituito dal numero di certificato pensionistico attribuito dall'INPS.</p> <p>3. I fondi sono messi a disposizione del cliente entro il primo giorno operativo bancario successivo a quello in cui il trasferimento dei fondi è disposto dall'INPS al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento.</p> <p>4. Il cliente autorizza fin d'ora, nell'interesse e su richiesta dell'ente erogatore, lo storno di somme indebitamente accreditate, sollevando la Banca da ogni responsabilità in merito e si impegna a costituire la provvista necessaria per lo storno delle predette somme indebitamente accreditate.</p> | <p><i>La Banca può sempre restituire all'INPS le somme accreditate indebitamente e il Cliente che le abbia nel frattempo prelevate deve prontamente versarle sul conto.</i></p> |
| <p>Art. 63 – Pagamento tributi F24</p> <p>1. Il servizio pagamento deleghe F24 permette a tutti i contribuenti, di versare i tributi, i contributi e i premi. La Banca tramite il servizio pagamento deleghe F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incassa le somme versate dai contribuenti mediante delega; - dispone il versamento delle somme incassate a favore dei soggetti percipienti tramite la Banca d'Italia; - esegue la rendicontazione dei dati analitici delle deleghe ricevute e delle operazione effettuate. <p>2. L'ordinante deve utilizzare uno dei modelli di versamento F24 approvati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>3. I fondi sono trasferiti dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nei termini e secondo le regole tempo per tempo stabilite dalla convenzione per l'effettuazione del servizio stipulata tra l'Associazione Bancaria Italiana e l'Agenzia delle Entrate.</p> | |
| <p>Art. 64 – Pagamento RAV</p> <p>1. Il Bollettino RAV è un bollettino standardizzato per il pagamento dei tributi utilizzato dai concessionari della riscossione, pagabile presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche che aderiscono al servizio. La riscossione dei bollettini allo sportello può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e indipendentemente dal concessionario che ha emesso il bollettino.</p> <p>2. Il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti può avvenire esclusivamente utilizzando i bollettini standardizzati interamente prestampati e riportanti la dicitura "RAV". In ciascun bollettino è riportato un "codice identificativo RAV" che individua il contribuente ed il pagamento effettuato, nonché la "banca del concessionario" cui sono indirizzati i flussi informativi e contabili e che costituisce l'"Identificativo Unico".</p> <p>3. La Banca trasferisce i fondi al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il terzo giorno operativo bancario successivo a quello dell'accettazione dell'operazione. Dal 1° gennaio 2012 il predetto termine sarà ridotto al primo giorno</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>operativo bancario successivo a quello dell'accettazione. Qualora la richiesta di operazione sia presentata in formato cartaceo i predetti termini sono allungati di un giorno.</p> | |
| <p>Art. 65 – Pagamento Ri.Ba. 1. Il servizio consente al debitore di pagare le Ricevute Bancarie emesse da un creditore. 2. L'ordinante deve comunicare il numero di avviso che costituisce l'“Identificativo Unico” ed il codice IBAN del conto da addebitare. Qualora la Ri.Ba. sia domiciliata su altra Banca l'ordinante deve anche comunicare il codice ABI e CAB della banca domiciliataria. 3. Le Ri.Ba. sono pagabili il solo giorno di scadenza, ed i fondi sono trasferiti alla Banca del Creditore il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.</p> | |
| <p>Art. 66 – Pagamento MAV e Bollettino bancario 1. Il Bollettino MAV è un bollettino standardizzato emesso dalla Banca del creditore, prestampato con l'indicazione di nome e cognome del debitore, dell'importo da versare e della scadenza. Il bollettino bancario Freccia è uno strumento di incasso tramite bonifico e consiste in un modulo standardizzato, precompilato e inviato al debitore da parte dell'azienda creditrice. Ambedue sono pagabili in qualsiasi sportello bancario. 2. L'ordinante deve indicare la 'codeline', cioè il codice identificativo riportato sul Bollettino che costituisce l'“Identificativo Unico”. 3. La Banca trasferisce i fondi al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il terzo giorno operativo bancario successivo a quello dell'accettazione dell'operazione. Dal 1° gennaio 2012 il predetto termine sarà ridotto al primo giorno operativo bancario successivo a quello dell'accettazione. Qualora la richiesta di operazione sia presentata in formato cartaceo i predetti termini sono allungati di un giorno.</p> | |
| <p>Art. 67 – Servizio pagamenti diversi 1. Attraverso i servizi di Pagamento diversi allo sportello, il titolare del conto corrente presso la Banca può disporre operazioni di pagamento a favore delle aziende, enti o diversi soggetti creditori tempo per tempo convenzionati con la Banca, con regolamento mediante addebito sul conto corrente. 2. Affinché l'operazione sia effettuabile, il pagamento deve avvenire utilizzando i bollettini o la diversa modulistica all'uopo specificamente predisposta dal creditore, contenente gli elementi identificativi concordati da quest'ultimo con la Banca e necessari ad individuare univocamente debitore, pagamento effettuato e creditore, cui sono indirizzati i flussi informativi e contabili. 3. Per le operazioni di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del DLgs 11/2010, i fondi sono trasferiti al creditore o messi a sua disposizione entro il terzo giorno operativo bancario successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione. Dal 1° gennaio 2012 il predetto termine sarà ridotto al primo giorno operativo</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>bancario successivo a quello dell'accettazione. Qualora la richiesta di operazione sia presentata in formato cartaceo i predetti termini sono allungati di un giorno.</p> <p>4. Per le operazioni di pagamento non rientranti nell'ambito di applicazione DLgs 11/2010, i tempi di esecuzione sono regolati dalla convenzione tra la Banca e il soggetto creditore.</p> | |
| <p>Art. 68 – Operazioni di Addebito Diretto (RID – SEPA Direct Debit Core e B2B)</p> <p>1. Attraverso i servizi di addebito diretto un debitore, titolare di un conto corrente presso la Banca, può autorizzare un proprio creditore (sulla base di un accordo preliminare tra debitore e creditore detto mandato o delega) ad incassare un credito in Euro vantato nei confronti di un debitore addebitando in maniera automatica il conto del debitore.</p> <p>Il servizio RID presuppone che sia la banca del creditore che quella del debitore aderiscano alle procedure interbancarie italiane Incassi Commerciali e Allineamento Elettronico Archivi.</p> <p>I servizi SEPA DIRECT DEBIT 'Core' e 'B2B' presuppongono</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adesione della banca del creditore allo specifico schema del SEPA Direct Debit (Core o B2B) in funzione attiva; - l'adesione da parte delle banca del creditore e del debitore allo stesso sistema di compensazione e regolamento (Clearing e Settlement Mechanism – CSM) oppure ad altro CSM interoperabile. <p>2. Per l'effettuazione dell'operazione devono essere fornite le seguenti informazioni:</p> <p><u>Servizio RID:</u></p> <p>Il cliente debitore deve conferire alla Banca o al creditore apposita delega ricorrendo alla modulistica standardizzata interbancaria conforme al modello all'uopo predisposto dall'A.B.I., compilata in ogni sua parte.</p> <p><u>Servizi Direct Debit 'Core' e 'B2B':</u></p> <p>Il cliente debitore deve conferire al creditore apposito mandato ricorrendo a modulistica conforme ai rispettivi standard emanati dall'European Payment Council, compilato in ogni sua parte.</p> <p>Deve inoltre richiedere alla Banca l'attivazione del servizio compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica e allegando copia del mandato conferito al creditore.</p> <p>3. I fondi sono trasferiti dalla Banca del debitore alla Banca del creditore il giorno di scadenza della disposizione o, se non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.</p> | |